

*A cura di Diana Pérez Corradini*

# Il quadro RW

Categoria: **Dichiarazione**  
Sottocategoria: **Modello Redditi 2018**

## Di cosa si tratta?

### Compilazione quadro RW

I contribuenti che detengono investimenti fuori dal territorio dello Stato devono ogni anno provvedere alla compilazione del quadro RW del modello Unico ed a liquidare le imposte patrimoniali estere IVIE ed IVAFE.

### Ultimi chiarimenti

Le istruzioni riportano ora che ai soli fini della corretta determinazione dell'IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l'indicazione di tutti gli immobili situati all'estero compresi quelli non variati.

### Questione aperta

Si è aperta una questione con riferimento alla comunicazione del possesso di criptovalute tramite il quadro RW.

### Riferimenti normativi

- Art. 4, 5 e 6 del D.L. n. 167 del 1990;
- Art. 19, commi da 13 a 22 del D.L. n. 201 del 2011.

## In allegato alla Fiscal:

Tavola Sinottica ..... 12

L'Esperto risponde... ..... 14

### Premessa

L'art. 4 del D.L. n. 167 del 1990 prevede l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi degli investimenti all'estero, ovvero delle attività estere di natura finanziaria.

Tale indicazione deve essere effettuata nel quadro RW allegato al fascicolo 2 del Modello Redditi Persone Fisiche.

Quindi, i contribuenti che detengono all'estero investimenti di natura finanziaria o patrimoniale devono compilare, in linea generale, il Quadro RW del modello Redditi.

Si tenga presente che il Quadro RW è un quadro che non ha natura reddituale ma ha natura dichiarativa; infatti, in esso, i contribuenti danno "notizia" degli investimenti che possiedono all'estero.

Facendo parte della dichiarazione dei redditi, lo stesso deve essere presentato con le stesse modalità e tempistiche della dichiarazione.

Si precisa che, nel caso in cui la persona fisica non sia obbligata alla presentazione del modello Redditi – perché per esempio presenta il Modello 730 o è esonerata dal presentare la dichiarazione – il contribuente deve comunque rispettare la disciplina del monitoraggio e presentare il Quadro RW, compilando soltanto il frontespizio del modello Redditi ed il quadro in oggetto.

### Presupposti soggettivi

I contribuenti residenti in Italia interessati alla normativa in esame sono:

- Le persone fisiche (anche se sono esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo);
- Gli enti non commerciali (tra cui anche i trust);
- Le società semplici e gli enti ad esse equiparati.

Si segnala che l'obbligo di compilazione del quadro RW ricade soltanto per i contribuenti residenti nel territorio dello Stato. Di conseguenza, chi non è considerato residente fiscale in Italia, non ha l'obbligo di compilazione del Quadro in oggetto.

La residenza fiscale delle Persone Fisiche è disciplinata dall'art. 2 del TUIR.

Il comma 2 di tale articolo dispone che:

*"ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile".*

Di conseguenza, secondo quanto disposto da tale articolo, sono considerate residenti le Persone Fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta:

- risultino iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- abbiano il domicilio nel territorio dello Stato, ovvero, in base all'art. 43, comma 1 del cod. civ.;



Osserva



Normativa

- abbiano la residenza ai sensi del Codice civile, ovvero, in base all'art. 43, comma 2 del cod. civ..

Per quanto riguarda tali requisiti, essendo tra loro alternativi è sufficiente che soltanto uno di essi si verifichi per stabilire che la Persona Fisica è residente nel territorio dello Stato.

La residenza fiscale delle società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali è disciplinata dall'art. 5 e dall'art. 73 del TUIR.

Tale articoli dispongono che sono considerati residenti tali soggetti se *“per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.”*.

Si precisa che l'obbligo di compilazione del Quadro RW riguarda anche i cittadini stranieri residenti in Italia ai fini fiscali.

#### **Disponibilità e detenzione di conti esteri**

Gli obblighi di monitoraggio devono essere rispettati anche dai soggetti che hanno la detenzione o la disponibilità o la possibilità di movimentazione degli investimenti esteri.

Infatti, se sul conto corrente c'è una delega di firma anche il delegato è tenuto alla compilazione del Quadro RW per l'indicazione dell'intera consistenza del conto corrente detenuto all'estero qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario.

#### **Attività detenute in comunione**

Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.

#### **Attività detenute per il tramite di interposta persona**

L'obbligo di compilazione del quadro RW interessa anche i soggetti che detengono le attività all'estero per il tramite di interposta persona. Per esempio, il quadro RW dovrà essere compilato anche da chi detiene attività all'estero tramite un trust (residente / non residente), fiduciarie estere o altri soggetti esteri fittiziamente interposti.

#### **Titolare effettivo**

Gli obblighi di monitoraggio interessano anche i *“titolari effettivi”* individuati dal D.Lgs. n. 231 del 2007 che contiene la normativa antiriciclaggio. Come specifica la C.M. n. 38 del 2013 dell'Agenzia delle Entrate:



**Società**

In caso di società si intende per titolare effettivo:

- la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

**Trust**

In caso di trust è considerato titolare effettivo la persona fisica (o le persone fisiche):

- beneficiaria di almeno il 25% del patrimonio (nel caso di beneficiari determinati);
- nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica qualora i beneficiari non sono ancora stati determinati;
- che esercita un controllo sul 25% o più del patrimonio dell'entità.

**Esoneri soggettivi**

Alcuni soggetti risultano esonerati dalla compilazione del Quadro RW:

SOGGETTI ESONERATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW
Società in nome collettivo e in accomandita semplice e società ad esse equiparate (ex art. 5 TUIR)
Società di capitali e gli enti commerciali
Gli enti pubblici ed i soggetti di cui all'art. 74, comma 1 del TUIR
I lavoratori frontalieri in relazione agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa
I dipendenti pubblici che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati.

Si segnala però che nel caso in cui il contribuente sia esonerato dagli obblighi di monitoraggio ma debba liquidare le imposte patrimoniali (IVIE o IVAFE) è necessario che lo stesso provveda alla compilazione del Quadro RW.

**Ambito oggettivo**

Di seguito si effettua un riepilogo delle attività da inserire nel quadro RW.

**Le attività estere di natura finanziaria**

Di seguito si fornisce un'elencazione di quelle attività che vengono considerate di natura finanziaria e che, di conseguenza, comportano l'obbligo di compilazione del Quadro RW:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (esempi: società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri);
- obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero;
- titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri);

• valute estere;
• metalli preziosi allo stato grezzo / monetato;
• diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
• depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
• contratti di natura finanziaria, polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati con soggetti esteri;
• contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati all'estero;
• attività finanziarie italiane detenute all'estero;
• attività / investimenti detenuti all'estero tramite soggetti siti in Stati non collaborativi o in "entità giuridiche italiane o estere" diverse dalle società se il contribuente è titolare effettivo;
• attività estere "detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti";
• stock option solo se a fine anno il prezzo di esercizio è inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un valore all'estero.

Due precisazioni risultano doverose riguardo alle attività di natura finanziaria.

1. La prima riguarda le cassette di sicurezza; infatti, anche se le attività di natura finanziaria sono detenute in cassette di sicurezza devono essere indicate nel Quadro RW.
2. La seconda precisazione riguarda invece la previdenza complementare. In relazione a tale argomento si specifica che per quanto riguarda le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, va indicata la posizione individuale maturata nel periodo d'imposta come risultante dalla documentazione rilasciata dal fondo (si veda al riguardo la C.M. n. 45/E del 2010).

### Le attività estere di natura patrimoniale

Di seguito si fornisce un'elencazione di quelle attività che vengono considerate di natura patrimoniale e che, di conseguenza, comportano l'obbligo di compilazione del Quadro RW:

- ↳ Immobili, anche se tenuti a disposizione;
- ↳ I preziosi e le opere d'arte che si trovano – anche in custodia – fuori dal territorio dello Stato;
- ↳ Gli yacht e le imbarcazioni o le navi da diporto "esteri";
- ↳ Altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia;
- ↳ I beni immateriali (marchi, brevetti, ecc.);
- ↳ I mobili e gli oggetti di antiquariato

Per quanto riguarda l'ultima voce dell'elenco, ovvero il mobilio, lo stesso deve essere indicato nel modulo RW nel caso in cui si tratti di un "investimento", ossia di un bene di considerevole valore

economico, tale da poterlo equiparare a un'opera d'arte e, in quanto tale, suscettibile anche solo potenzialmente, di produrre reddito imponibile in Italia ai sensi dell'art. 67 del TUIR (per effetto, ad esempio, del suo noleggio per l'allestimento di un'esposizione d'arte).

Si tenga presente che nella R.M. n. 134/E del 2002, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che sono considerati detenuti all'estero gli immobili siti in Italia posseduti dal contribuente tramite fiduciarie / soggetti interposti esteri.

### La valorizzazione del quadro RW



In tal senso, è necessario esaminare i criteri per la determinazione di tali valori:

VALORIZZAZIONE
Valore immobili esteri: criteri IVIE
Valore attività finanziarie: criteri IVAFE
<b>Altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l'IVIE: costo d'acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria, ovvero il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo d'imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione dello stesso)</b>

Per quanto riguarda i soggetti non tenuti al pagamento dell'IVIE e dell'IVAFA (enti non commerciali e società semplici ed equiparate), gli stessi dovranno comunque utilizzare i medesimi criteri di valorizzazione delle attività esposti prima nella compilazione del Quadro RW. Esiste una specificità per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Per tale attività è necessario indicare oltre al valore iniziale e finale, anche l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo di imposta.

### Importi in valuta estera

Gli importi che sono in valuta estera devono essere convertiti in Euro. Il controvalore viene determinato utilizzando il cambio indicato nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili.

### Attività in comunione o cointestate

Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l'obbligo di compilazione del modulo RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso.

### Limiti quantitativi

Devono essere indicate tutte le consistenze possedute all'estero direttamente o indirettamente a prescindere dal loro ammontare. L'unica eccezione a tal proposito riguarda i depositi e conti correnti esteri che, qualora abbiano un importo complessivamente inferiore a 15.000 euro, possono non essere dichiarati. Si segnala che tale esonero non correlato al momento di chiusura del periodo di imposta, ma, ad un picco di disponibilità dell'attività finanziaria nel corso dell'anno. Si ricorda come già anticipato, che resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFE.

### Immobili esteri invariati

Come già anticipato, per gli immobili situati all'estero per i quali non sono intervenute variazioni nel corso del 2017 non sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW, a meno di non dover liquidare l'IVIE. Le istruzioni al Modello Redditi 2018 riporta al riguardo:

"ai soli fini della corretta determinazione dell'IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l'indicazione di tutti gli immobili situati all'estero compresi quelli non variati.

### Valori ai fini dell'IVIE

La modalità di valorizzazione dei beni patrimoniali ai fini della compilazione del Quadro RW sono i seguenti:

- ↳ Il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile;
- ↳ Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione;
- ↳ Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Per le altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l'IVIE, il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).

**Valori ai fini dell'IVAFE**

La modalità di valorizzazione dei prodotti finanziari ai fini della compilazione del Quadro RW sono i seguenti:

↳ Il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione;

↳ Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. In assenza sia del valore nominale che di quello di rimborso va fatto riferimento al costo di acquisto.

**Compilazione del quadro RW**

Il quadro RW del Modello Redditi 2018 risulta così predisposto:

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
	1	2	3	4	5	6	7	8
							,00	,00
	Valore massimo c/c passivi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE	
	9	,00	10	11	,00	12	13	,00
<b>RW1</b>	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	
	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare affettivo				Codice fiscale altri coimputatori			
	21		22		23		24	
<b>RW2</b>							,00	,00
	9	,00	10		11	,00	12	,00
	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00
	21		22		23		24	
<b>RW3</b>							,00	,00
	9	,00	10		11	,00	12	,00
	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00
	21		22		23		24	
<b>RW4</b>							,00	,00
	9	,00	10		11	,00	12	,00
	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00
	21		22		23		24	
<b>RW5</b>							,00	,00
	9	,00	10		11	,00	12	,00
	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00
	21		22		23		24	
<b>IVAFE</b>	Totale imposta dovuta		Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Accenti versati	Imposta a debito	Imposta a credito	
<b>RW6</b>	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	5	,00	6		7		8	,00
<b>IVIE</b>	Totale imposta dovuta		Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Accenti versati	Imposta a debito	Imposta a credito	
<b>RW7</b>	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	5	,00	6		7		8	,00

Vediamo ora come compilare le caselle di tale Quadro:

<b>COLONNA 1</b>																								
Nella colonna 1 si deve indicare il codice che contraddistingue a che titolo si detengono i beni (proprietà, usufrutto, nuda proprietà, altro).																								
<b>COLONNA 2</b>																								
Si deve indicare il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo delle attività detenute.																								
<b>COLONNA 3</b>																								
E' necessario inserire il codice di individuazione del bene rilevato dalla tabella posta in APPENDICE alle istruzioni del Fascicolo II del modello Redditi.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1.</td> <td>POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE .....8</td> <td>ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA.....14</td> </tr> <tr> <td>PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI.....2</td> <td>CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO...9</td> <td>BENI IMMOBILI.....15</td> </tr> <tr> <td>OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.....3</td> <td>METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO .....10</td> <td>BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).....16</td> </tr> <tr> <td>TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.....4</td> <td>PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ...11</td> <td>OPERE D'ARTE E GIOIELLI .....17</td> </tr> <tr> <td>VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....5</td> <td>FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI...12</td> <td>ALTRI BENI PATRIMONIALI .....18</td> </tr> <tr> <td>TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6</td> <td>ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA .....13</td> <td>IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE ...19</td> </tr> <tr> <td>CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7</td> <td></td> <td>CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO .....20</td> </tr> </tbody> </table>	TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA			CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1.	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE .....8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA.....14	PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI.....2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO...9	BENI IMMOBILI.....15	OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.....3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO .....10	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).....16	TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.....4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ...11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI .....17	VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI...12	ALTRI BENI PATRIMONIALI .....18	TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA .....13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE ...19	CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7		CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO .....20
TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA																								
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1.	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE .....8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA.....14																						
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI.....2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO...9	BENI IMMOBILI.....15																						
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.....3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO .....10	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).....16																						
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.....4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ...11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI .....17																						
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI...12	ALTRI BENI PATRIMONIALI .....18																						
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA .....13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE ...19																						
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7		CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO .....20																						
<b>COLONNA 4</b>																								
In tale colonna va indicato il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" che si trova in APPENDICE al Fascicolo 1 del modello UNICO.																								
<b>COLONNA 4</b>																								
Vanno utilizzati i codici della tabella "Elenco dei paesi e dei territori esteri" presente nell'allegato 3 delle istruzioni al modello Redditi 2018.																								
<b>COLONNA 5</b>																								
Si deve segnalare la quota di possesso (in percentuale) dell'investimento situato all'estero.																								
<b>COLONNA 6</b>																								
Si deve indicare il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valore di mercato;</li> <li>• Valore nominale;</li> <li>• Valore di rimborso;</li> <li>• Costo d'acquisto;</li> <li>• Valore catastale;</li> <li>• Valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti.</li> </ul>																								
<b>COLONNA 7</b>																								
Si deve indicare il valore all'inizio del periodo d'imposta o al primo giorno di detenzione dell'attività.																								
<b>COLONNA 8</b>																								
Si deve indicare il valore al termine del periodo d'imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell'attività. In caso di conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza.																								
<b>COLONNA 9</b>																								
Si deve indicare l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta se l'attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi.																								
<b>COLONNA 10</b>																								
Si deve indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l'IVAFE. Tale casella è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVAFE.																								
<b>COLONNA 11</b>																								
Si deve indicare l'ammontare di IVAFE calcolata.																								

<b>COLONNA 12</b>
Si deve indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l'IVIE. Tale casella è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVIE. Si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni.
<b>COLONNA 13</b>
Si deve indicare l'ammontare di IVIE calcolata.
<b>COLONNA 14</b>
Si deve riportare il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile o l'attività finanziaria detenuta. Si tenga presente che l'importo indicato in tale casella non può essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13.
<b>COLONNA 15</b>
Si deve indicare l'ammontare di IVAFE dovuta.
<b>COLONNA 16</b>
Si deve indicare la detrazione spettante di 200 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale.
<b>COLONNA 17</b>
Si deve indicare l'ammontare di IVIE dovuta.
<b>COLONNA 18</b>
Tale casella è stata introdotta nel modello Redditi dell'anno scorso per la prima volta e serve per dare informazione di quali sono gli investimenti che producono reddito che viene dichiarato nei quadri del modello Redditi. Quindi, in tale campo, va indicato, utilizzando lo specifico codice, il quadro reddituale (RL, RM o RT) correlato all'attività oggetto di monitoraggio fiscale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice 1: compilazione del quadro RL;</li> <li>• Codice 2: compilazione del quadro RM;</li> <li>• Codice 3: compilazione del quadro RT;</li> <li>• Codice 4: compilazione contemporanea di 2 o 3 quadri tra RL, RM e RT;</li> <li>• Codice 5: se i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo ovvero se gli stessi sono infruttiferi.</li> </ul>
<b>COLONNA 19</b>
Si deve indicare la percentuale di partecipazione nella società o entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti essere il titolare effettivo.
<b>COLONNA 20</b>
La casella deve essere barrata nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma non è tenuto alla liquidazione dell'IVIE o dell'IVAFA.
<b>COLONNA 21</b>
Si deve indicare il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo.
<b>COLONNE 22 e 23</b>
In tali caselle è necessario inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi.
<b>COLONNA 24</b>
Tale casella va barrata nel caso in cui i cointestatari siano più di due.

### Compilazione semplificata

Così come riportano le istruzioni al Modello Redditi 2018, per le operazioni della stessa natura, ovvero caratterizzate dai medesimi codici "investimento" e "stato estero", è possibile indicare i dati in forma aggregata. Qualora si opti per tale modalità di compilazione, nel quadro andranno riportati i valori complessivi iniziali e finali del 2017, la media ponderata dei giorni di detenzione

della singola attività rapportati alla relativa consistenza, nonché l'IVAFE complessiva dovuta per il gruppo di attività dichiarate.



Nota bene

Si tenga presente che qualora si provveda alla compilazione del quadro RW in tal senso, sarà necessario avere un prospetto contenente i dati delle singole attività finanziarie, i criteri di raggruppamento e le modalità di calcolo dell'IVAFE per esibirlo in caso di richiesta da parte dell'Ufficio.

### Le criptovalute

Così come specifica l'Agenzia delle Entrate, le valute virtuali debbano essere monitorate nel quadro RW, indicando nel campo 3 "Codice individuazione bene" il codice "14" (altre attività estere di natura finanziaria).

In tal caso, non sarà necessario indicare lo Stato estero in quanto, l'indicazione del campo 4 (codice stato estero) deve essere presente se presente un altro dato nel rigo ed il campo 3 assume valore diverso da 14. Si tenga presente inoltre che alle valute virtuali non è applicabile l'IVAFE.

Tale conclusione di prassi è dovuta al fatto che dato che alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto le valute tradizionali nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, anche queste ultime devono essere oggetti di comunicazione ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale.

Si specifica che tali conclusioni di prassi sono state criticate dalla dottrina, ma fino a quando l'Agenzia delle Entrate non darà indicazioni più precise sarà necessario provvedere al monitoraggio di tali attività.

### Aspetti sanzionatori

La sanzione amministrativa pecuniaria originariamente prevista per la violazione dell'obbligo di monitoraggio è ora stabilita nella misura compresa tra il 3% e il 15% con un raddoppio per gli investimenti detenuti in paradisi fiscali.

Se viene presentato il quadro RW entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi, la sanzione è pari a 25 Euro applicando la disciplina del ravvedimento operoso.

**Allegato 1**

**Tavola Sinottica**

**Premessa**

→ I contribuenti che detengono investimenti fuori dal territorio dello Stato devono ogni anno provvedere alla compilazione del quadro RW del modello Unico ed a liquidare le imposte patrimoniali estere IVIE ed IVAFE.

**Chi deve compilare il quadro RW**

→ I contribuenti residenti in Italia interessati alla normativa in esame sono:

- Le persone fisiche (anche se sono esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo);
- Gli enti non commerciali (tra cui anche i trust);
- Le società semplici e gli enti ad esse equiparati.

**Ambito oggettivo - Le attività di natura finanziaria**

→ Le attività che vanno dichiarate nel quadro RW sono le attività di natura finanziaria come per esempio:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (esempi: società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri);
- obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero;
- titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri);
- valute estere;
- metalli preziosi allo stato grezzo / monetato;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria, polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati con soggetti esteri;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati all'estero;
- attività finanziarie italiane detenute all'estero;
- attività / investimenti detenuti all'estero tramite soggetti siti in Stati non collaborativi o in "entità giuridiche italiane o estere" diverse dalle società se il contribuente è titolare effettivo;
- attività estere "detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti";
- stock option solo se a fine anno il prezzo di esercizio è inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un valore all'estero.

**Ambito oggettivo – Le attività di natura patrimoniale**

→ Le attività che vanno dichiarate nel quadro RW sono le attività di natura patrimoniale come per esempio:

- Immobili, anche se tenuti a disposizione;
- I preziosi e le opere d'arte che si trovano – anche in custodia – fuori dal territorio dello Stato;
- Gli yacht e le imbarcazioni o le navi da diporto “esteri”;
- Altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia;
- I beni immateriali (marchi, brevetti, ecc.);
- I mobili e gli oggetti di antiquariato.

Allegato 2

L'Esperto risponde...



Un contribuente residente fiscale in Italia detiene in comproprietà con la moglie la proprietà del 100% di un immobile in Russia.

Tale immobile è stato acquistato nel 2006 al prezzo di 120.000 Euro e durante l'anno 2017 risulta a disposizione.

Dato che la Russia non è un Paese appartenente alla UE i contribuenti non potranno utilizzare il valore catastale ma dovranno adottare il **costo di acquisto**.

Si ipotizzi che durante l'anno 2017, i contribuenti abbiano versato in Russia 300 Euro a titolo d'imposta patrimoniale.

Inoltre, ognuno dei coniugi ha versato acconti IVIE per un ammontare di 150 Euro.

Vediamo di seguito i valori da utilizzare nella compilazione del Quadro RW dei due comproprietari:



**PERIODO D'IMPOSTA 2017**

CODICE FISCALE

**REDDITI**  
**QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE**

Mod. N.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale	
1	1	15	26	50	4	120.000,00	120.000,00	
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFA)		IVAFA		Mesi (IVIE)		
9		10		11		12		
,00						13		
						456,00		
RW1		Credito d'imposta	IVAFA dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
		14	15	16	17	18	19	20
		150,00	,00	,00	306,00	1		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri coinvestitori				
21				22				
				Codice fiscale Coniuge				
				23				
				24				

Gli acconti versati dovranno essere indicati nel rigo RW7 alla casella num. 4.

Si tenga presente che nel caso in cui tali investimenti siano detenuti in valuta estera, dovranno essere convertiti in Euro. Per effettuare tale adempimento, sarà necessario utilizzare i provvedimenti emanati mensilmente da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il codice utilizzato per la determinazione del valore dell'investimento è il "4" che indica il valore d'acquisto.

Si tenga presente che nella casella 18 è stato indicato il codice 1 che significa che il reddito relativo a tale bene sarà dichiarato da parte del contribuente nel quadro RL del modello Redditi.